



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VERSAMENTI AI SOCI: CONDIZIONI PER L'OPPONIBILITÀ AL
FISCO**

Sentenza del 3.7.2025, dep. 19.8.2025, n. 5214/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Pres. Lunerti, Est. Frattarolo

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 532 REDDITO IMPONIBILE - IN
GENERE

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI -
REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - Società - Erogazione di somme di
denaro da parte dei soci - Opponibilità all'amministrazione finanziaria -
Condizioni - Fattispecie.

Massima

L'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti
dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle
scritture contabili, in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del
periodo, dovendo, diversamente, l'erogazione finanziaria ritenersi quale re-
immissione in azienda di utili occulti. (In applicazione del principio, la Corte
territoriale ha confermato il rigetto del ricorso di una società a ristretta
compagine sociale, in una fattispecie nella quale, in mancanza di
dimostrazione dell'avvenuto finanziamento, l'Agenzia delle Entrate aveva
ritenuto non giustificate le uscite di banca e di cassa registrate in una annualità
come "restituzioni prestiti", reputando invece che le stesse dovessero ritenersi
quali ricavi in nero distribuiti ai soci sotto forma di restituzione di prestiti
infruttiferi e che, dunque, fossero da assoggettare ad imposizione fiscale sia a
fini reddituali che a fini IVA).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 2467

Cod. Civ. art. 2727

Cod. Civ. art. 2729

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Rif.

Conf:

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16904 del 24/06/2025 (Rv. 675156 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6104 del 01/03/2019 (Rv. 653035 - 01)

Anno pubb.

2025